



REGOLAMENTO NOMINE ORGANI

Approvato dal Comitato di Indirizzo

in data 30 marzo 2022

CONTENUTI	PAG.
1. DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 – Requisiti generali di onorabilità e cause di ineleggibilità e incompatibilità	3
Articolo 3 – Durata delle cariche	
 2. COMITATO DI INDIRIZZO	
Articolo 4 – Riferimenti generali ai sensi degli articoli 23 e 25 dello Statuto	3
Articolo 5 – Composizione del Comitato di Indirizzo	4
Articolo 6 – Procedure di nomina	4
 3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
Articolo 7 – Composizione del Consiglio di Amministrazione	5
 4. COLLEGIO SINDACALE	6
Articolo 8 – Riferimenti generali ai sensi degli articoli 24 e 35 dello Statuto	6
Articolo 9 – Composizione, durata e cessazione della carica	6

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e disciplina le procedure per la candidatura, la designazione e l'elezione dei componenti gli Organi della Fondazione, in conformità con le previsioni del D.Lgs. 153/1999 e con le indicazioni del "Protocollo d'Intesa" stipulato con il MEF il 22 aprile 2015.

In particolare si prefigge di disciplinare e integrare quanto previsto dallo Statuto, per garantire il compimento di scelte trasparenti e rispondenti al buon funzionamento della Fondazione.

In relazione alla materia trattata nel presente Regolamento, si applicano tutte le previsioni dello Statuto anche nelle parti non esplicitamente richiamate.

2. Gli Organi della Fondazione devono conformarsi, nello svolgimento dei loro specifici ruoli, al principio generale del migliore perseguimento delle finalità della Fondazione e ad un comportamento di piena collaborazione ed integrazione. I componenti gli Organi sono tenuti alla riservatezza e a veicolare le informazioni verso l'esterno attraverso l'esercizio delle proprie funzioni e secondo le modalità stabilite dalla Fondazione.

Articolo 2 – Requisiti generali di onorabilità e cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. I componenti gli Organi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.10 dello Statuto e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 11 del medesimo Statuto.

Articolo 3 – Durata delle cariche

1. Il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti restano nel loro ufficio sino all'immissione in carica del successore.

I componenti nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per decesso, dimissioni, o altre cause, durano in carica per il periodo che residua alla scadenza del mandato del componente sostituito.

2. Il Presidente, i componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nominato dopo che sia trascorso un periodo pari ad almeno tre anni. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

2. COMITATO DI INDIRIZZO

Articolo 4 - Riferimenti generali ai sensi degli articoli 23 e 25 dello Statuto

1. Le procedure di nomina sono dettagliate negli artt. 23 e 25 dello Statuto, di seguito riportati, che si intendono esplicitamente richiamati e integrati con le disposizioni afferenti alle modalità di designazione e di verifica delle stesse.

Articolo 5 - Composizione del Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo, nel rispetto dell'esigenza di equilibrio tra le sue componenti prevista dall'attuale disciplina, è composto da 12 membri, dei quali:

a) 6 sono designati dall'Assemblea della Fondazione,

b) 6 sono designati dai seguenti soggetti:

i) uno designato dal Comune di Livorno;

ii) uno designato alternativamente dal Comune di Livorno e dai Comuni di cui al successivo punto iii) congiuntamente tra di loro;

iii) uno designato congiuntamente dai comuni di Collesalveti, Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Piombino e Portoferraio, salvaguardando il principio della rotazione per aree (Livorno Nord, Bassa Val di Cecina, Val di Cornia e Elba);

iv) uno designato dalla Camera di Commercio di Livorno, tenendo conto della rappresentatività delle varie categorie imprenditoriali;

v) uno designato congiuntamente dall'Università di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa;

vi) uno, provvisto di specifica competenza nell'ambito del volontariato e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, designato dalla Diocesi di Livorno d'intesa con la Comunità Ebraica di Livorno.

2. Nell'ipotesi della lettera iii) del comma precedente, i Comuni designeranno, d'accordo tra loro, il nominativo. Nel caso in cui non raggiungessero l'accordo, ciascun Comune designerà un proprio nominativo e, all'interno dei nominativi comunicati, il Comitato di Indirizzo provvederà alla nomina ai sensi dell'art. 24, lettera h). Tale procedura sarà seguita anche per quanto riguarda le designazioni relative alle lettere v), vi), del precedente comma.

3. Tutte le designazioni debbono essere fatte nell'interesse della Fondazione. La nomina non deve essere intesa come forma di rappresentanza in seno alla Fondazione degli interessi propri del soggetto designante, bensì quale strumento rivolto alla migliore realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione.

4. I componenti del Comitato di Indirizzo devono essere nominati tra persone in possesso dei requisiti richiesti dal Capo I dello Statuto.

5. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente, la Fondazione verifica che gli altri soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Articolo 6 - Procedure di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del Comitato di Indirizzo oppure entro il mese successivo all'anticipata cessazione di singoli componenti del Comitato di Indirizzo, provvede ad invitare gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 23 dello Statuto alla designazione di

nuovi componenti. Convoca l'Assemblea per effettuare la designazione dei membri di sua spettanza nel rispetto della procedura prevista all'art. 18 comma 8 dello Statuto, fissandone la data non oltre 30 giorni prima della scadenza del Comitato di Indirizzo oppure entro il mese successivo all'anticipata cessazione di singoli componenti del Comitato di Indirizzo.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 23 provvedono a comunicare alla Fondazione i nominativi dei candidati entro e non oltre i due mesi antecedenti la scadenza del Comitato di Indirizzo, oppure entro tre mesi dall'anticipata cessazione di singoli componenti del Comitato medesimo. Nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste dallo Statuto (art. 16) e dal Regolamento nel termine assegnato, il designante viene invitato per una ulteriore sola volta a produrre una nuova designazione o la documentazione mancante nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente della Fondazione.

3. Entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la scadenza del Comitato di Indirizzo in carica, oppure entro un mese dalla designazione del nuovo componente dell'organo medesimo, quest'ultimo provvede alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal Capo I dello Statuto, in capo a tutti i candidati, e alla nomina di tutti i suoi componenti, verificando altresì che sia assicurata un'adeguata presenza di genere.

4. Qualora, entro il termine stabilito, l'ente o l'organizzazione cui compete la designazione non provveda, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Prefetto di Livorno che provvede, in via sostitutiva, alla designazione nei 30 giorni successivi. Il Prefetto nella designazione dovrà tener conto della rappresentatività degli enti del territorio al fine di garantire il giusto equilibrio nella *governance* dell'organo.

5. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle nomine di cui al presente articolo provvede il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale nella nomina dovrà tener conto della rappresentatività degli enti del territorio al fine di garantire il giusto equilibrio nella *governance* dell'organo.

3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente della Fondazione e da tre membri nominati dal Comitato di Indirizzo fra persone aventi i requisiti di cui all'art. 10 dello Statuto, e che non si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 11 del suddetto Statuto.

2. Per la copertura dei seggi del Consiglio di Amministrazione, la scelta avviene sulla base di candidature proposte dal Presidente o sottoscritte da almeno sei componenti del Comitato di Indirizzo. Le candidature devono essere proposte almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione; i candidati alla carica devono essere in possesso dei requisiti indicati nello Statuto e nel presente Regolamento, assicurando una presenza non inferiore a un terzo per il genere meno rappresentato.

La proposta deve essere corredata dai curricula e dalla documentazione comprovante i necessari requisiti.

3. Gli Amministratori sono scelti tra persone dotate di comprovati requisiti di competenza, anche specialistica, nei settori di intervento della Fondazione, o di approfondite conoscenze nelle materie giuridiche, economiche o economico-finanziarie utili alla gestione della Fondazione. Devono aver maturato esperienze operative a elevato livello professionale in uno dei seguenti ambiti: sanità; attività culturali e/o filantropiche; professioni; impresa; amministrazione di enti pubblici o privati.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione delle candidature il Comitato di indirizzo, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, assicurando altresì la prevista presenza di genere.

5. Ai sensi dell'art. 24, lettera j) e dell'art. 28 comma 6 dello Statuto, il Comitato di Indirizzo procede alla nomina con delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, nel cui computo non si tiene conto degli astenuti. Le votazioni sono a voto palese. Un numero di membri pari almeno a un terzo dei presenti può richiedere il voto segreto. Ciascun componente l'Organo di Indirizzo può votare per un numero massimo pari al numero dei membri da nominare e risultano eletti coloro che hanno ottenuto, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, il più elevato numero di voti. Nell'ipotesi di elezioni con voto palese, in caso di parità di voti prevale il voto del componente più anziano di carica e, in caso di pari anzianità di carica, del più anziano di età. Nell'ipotesi di elezioni con voto segreto, in caso di parità di voti, è considerato eletto il candidato più anziano di età.

Nel caso in cui la proposta non ottenga la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, il Presidente avvia nuovamente il procedimento, secondo quanto previsto dallo Statuto.

4. COLLEGIO SINDACALE

Articolo 8 – Riferimenti generali ai sensi degli articoli 24 e 35 dello Statuto

1. Le procedure di nomina sono dettagliate negli artt. 24, lettera k e 35 dello Statuto, che si intendono esplicitamente richiamati e che vengono di seguito riportati nelle parti di pertinenza del presente Regolamento, così come integrati con le disposizioni afferenti alle modalità di designazione e di verifica delle stesse.

2. Al Comitato di Indirizzo spettano la nomina e la revoca, subordinata alla sussistenza di una giusta causa, con maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale, nei casi previsti dallo Statuto, e l'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità.

Articolo 9 - Composizione, durata e cessazione della carica

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Comitato di Indirizzo. Ad esso competono le funzioni di controllo, consultive e sostitutive previste dallo Statuto e dalle leggi in materia, in quanto compatibili.

2. I membri del Collegio Sindacale sono nominati, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori dei conti residenti nei Comuni della Provincia di Livorno. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti richiesti dal Capo I dello Statuto.

3. I sindaci restano in carica per quattro esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Possono essere confermati per non più di un mandato consecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dello Statuto.

4. I sindaci, alla scadenza del mandato, rimangono nel loro ufficio finché non entrino in carica i loro successori, per la cui nomina il Presidente avvia il procedimento previsto dall'art. 24 lettera k) dello Statuto.

5. In ogni caso in cui è prevista, la decadenza viene pronunziata dal Collegio Sindacale su iniziativa del Presidente. Dovrà essere chiesta con sollecitudine la sostituzione del sindaco decaduto da parte di chi lo ha designato.

6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco, il Presidente convoca sollecitamente il Comitato di Indirizzo al fine di nominare il nuovo sindaco seguendo la procedura prevista al comma 2. Il mandato del sindaco subentrato scade con quello del Collegio Sindacale di cui è divenuto parte.

7. Almeno novanta giorni prima della scadenza del Collegio Sindacale, il Presidente scrive una lettera all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Livorno e all'Ordine degli Avvocati di Livorno, invitandoli a fornire un elenco aggiornato dei soggetti iscritti nel Registro dei Revisori dei conti residenti nei Comuni della Provincia di Livorno disponibili per l'incarico, allegando i relativi curricula.

Una volta ricevuto l'elenco, il Presidente lo condivide con il Comitato di Indirizzo per le opportune valutazioni. Una volta individuati i tre componenti ritenuti idonei per ricoprire l'incarico, assicurando un'adeguata presenza di genere, gli uffici della Fondazione procedono alla richiesta della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti ai sensi degli artt. 10 e 11 dello Statuto.

Entro trenta giorni dalla scadenza del Collegio Sindacale, il Comitato di Indirizzo, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procede alla nomina.

Con la stessa delibera il Comitato di Indirizzo designa il Presidente del Collegio, scegliendolo tra i membri appena nominati.